

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 3<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari esteri)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1959

(8<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICCIONI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un " ruolo speciale transitorio ad esaurimento " presso il Ministero degli affari esteri » (739) (D'iniziativa dei senatori Pastore ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 39, 41, 42
CERULLI IRELLI, relatore . . . . .	40
CINGOLANI . . . . .	41
FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . .	41
PASTORE . . . . .	41, 42

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Berti, Cerulli Irelli, Cianca, Cingolani, Fenoaltea, Ferretti, Greco, Jannuzzi, Lussu, Messeri, Molè, Pastore, Pellegrini, Piccioni, Scoccimarro e Spano.

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Folchi.*

FENOALTEA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pastore ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un " ruolo speciale transitorio ad esaurimento " presso il Ministero degli affari esteri » (739)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pastore ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un " ruolo speciale transitorio ad esaurimento " presso il Ministero degli affari esteri ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Le disposizioni della legge n. 775 del 30 giugno 1956 sono estese anche al personale assunto dalle ambasciate e dai consolati dopo la Liberazione, tra i cittadini italiani residenti all'estero, provenienti dall'emigrazione politica patriottica, in servizio al momento della promulgazione della legge suddetta, anche se posteriormente licenziati per compiuti limiti di età, purchè abbiano compiuto o compiano 10 anni di servizio utile ai fini della pensione, compreso il servizio non di ruolo, da riscattare ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 giugno 1956, n. 775. A tali impiegati è concesso un aumento di servizio da valere ai fini della liquidazione della pensione tale che il servizio pensionabile raggiunga gli anni 20.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sui capitoli 7 e 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione, richiesta del suo parere, si è pronunciata nel modo seguente: « La Commissione finanze e tesoro, pur non avendo nulla da osservare per quanto riguarda la copertura finanziaria, rinnova le riserve più volte fatte contro il sistema della riassunzione in servizio di personale cessato dal medesimo e del mantenimento in servizio di quello che abbia superato i limiti di età, perchè tale sistema risulta dannoso al buon funzionamento degli uffici ».

La relazione di questo disegno di legge era stata affidata al senatore Micara, ma, essendo egli assente, perchè impegnato nei lavori di una Commissione dell'Assemblea parlamentare europea, ho creduto opportuno sostituirlo con il senatore Cerulli Irelli.

CERULLI IRELLI, *relatore*.  
Onorevoli colleghi, con il disegno di legge di iniziativa dei senatori Pastore ed altri, ora sottoposto al vostro esame, si intendono esten-

dere le disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri, ad una categoria di impiegati locali, i quali non poterono entrare in detto ruolo speciale per motivi soprattutto di età o di insufficiente anzianità di servizio.

Il disegno di legge può essere definito un provvedimento legislativo a carattere eccezionale. In realtà, esso crea una situazione di privilegio a favore di una categoria, veramente non numerosa, di impiegati provenienti, come dice lo stesso articolo unico, « dall'emigrazione politica patriottica ».

Gli onorevoli senatori nella loro saggezza diranno se sia, o no, il caso di aderire alla proposta dei presentatori del disegno di legge.

A me, come relatore, incombe il dovere di porre in evidenza l'ordine del giorno votato alla unanimità della nostra Commissione al momento dell'approvazione della legge istitutiva del ruolo speciale transitorio ad esaurimento, cui sopra ho fatto cenno.

Detto ordine del giorno suonava nella maniera seguente: « La 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato invita il Governo a prendere in considerazione particolare gli impiegati assunti dopo la Liberazione e provenienti dall'emigrazione patriottica provvedendo ad assicurare loro i benefici della legge in esame ».

Va parimenti posto in rilievo il fatto che, approvando il presente disegno di legge, si farebbe, peraltro, una rilevante eccezione alle regole giuridiche generali, a quelle, cioè, che impediscono il richiamo in servizio e la riassunzione di personale impiegatizio già posto in stato di quiescenza per raggiunti limiti di età.

Queste mi sembrano le osservazioni principali da doversi avanzare a proposito del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pastore ed altri, il quale progetto legislativo, ripeto, mira a creare una situazione di favore per una categoria di impiegati assunti in un momento particolarmente grave per la vita del nostro Paese, quello immediatamente successivo alla fine dell'ultima guerra, c

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

8ª SEDUTA (16 dicembre 1959)

che hanno avuto occasione di rendere di certo notevoli servizi.

C I N G O L A N I . Desidero dichiarare che ho firmato e sottoscritto il disegno di legge in esame, figurando tra i suoi presentatori, nel proposito di venire incontro sia, in generale, ai pochi funzionari che hanno fatto parte dell'emigrazione politica patriottica, sia, in particolare, alla vedova del professor Ferrari, indomito combattente della libertà, morto in esilio.

P R E S I D E N T E . Faccio presente alla Commissione che è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo unico del disegno di legge con un altro testo del seguente tenore:

« Le disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, sono estese agli impiegati locali assunti dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dopo il 4 giugno 1944, tra i cittadini italiani residenti all'estero, provenienti dall'emigrazione politica patriottica, in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta, anche se posteriormente licenziati per compiuti limiti di età, purchè abbiano compiuto o compiano dieci anni di servizio utile ai fini della pensione, compreso il servizio non di ruolo, da riscattare ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 giugno 1956, n. 775. Il periodo di servizio maturato, agli effetti del trattamento di quiescenza da tali impiegati all'atto del loro collocamento a riposo per limiti di età viene considerato equivalente, se inferiore, a 20 anni di servizio pensionabile.

Gli impiegati interessati dovranno, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Ministero degli affari esteri, chiedendo la cennata estensione di cui al comma precedente.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sui capitoli 7 e 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri».

P A S T O R E . Desidererei che il Sottosegretario di Stato, nei chiarimenti che

vorrà dare, fornisca anche spiegazione del motivo per cui è stata proprio scelta la data dal 4 giugno 1944.

F O L C H I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La nuova formulazione dell'articolo unico è stata faticosamente concordata con gli organi amministrativi e la ragioneria del mio Ministero; ritengo che si tratti di una questione di equilibrio che sarebbe imprudente toccare.

\* La data del 4 giugno 1944 corrisponde effettivamente alla liberazione di Roma.

Non ho bisogno di ricordare i precedenti della questione di cui ci stiamo occupando, perchè con grande diligenza il relatore ha detto tutto quello che si poteva dire in proposito.

Si tratta, in realtà, come ha detto il senatore Cingolani, di correggere una legge dal punto di vista strettamente equitativo, e ricordo che quando fu votato l'ordine del giorno ricordato dal senatore Cerulli Irelli, i riferimenti furono specifici; se non m'inganno aleggia tra di noi anche l'ombra di Don Luigi Sturzo, che aveva parlato con calore della necessità di integrare le disposizioni di cui oggi si discute, estendendone i benefici a coloro che ne erano meritevoli, ma che non venivano a goderne in base alle norme della legge di allora.

Pertanto il Governo, ed in particolare il mio Ministero, tenendo conto dei motivi che hanno ispirato questo disegno di legge, ritiene opportuno di aderire, come già si espresse a suo tempo, al provvedimento in questione; ma prega la Commissione di voler accogliere una diversa formulazione dell'articolo unico, maggiormente rispondente a quelle esigenze di ordine amministrativo e contabile cui ho fatto prima cenno, e che tende a rendere meno gravi le obiezioni, che potrebbero essere sollevate da un punto di vista giuridico, come ha rilevato lo stesso relatore.

Se il relatore ed il proponente del disegno di legge non hanno difficoltà ad aderire al nuovo testo presentato dal Governo, esprime il mio pensiero nel senso che ritengo che esso

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

8ª SEDUTA (16 dicembre 1959)

sia meritevole dell'approvazione da parte della Commissione.

Comunque, sono pronto a fornire alla Commissione tutte le spiegazioni utili al fine di chiarire le modifiche introdotte nel testo del provvedimento.

**P A S T O R E .** Per quanto mi concerne, aderisco al nuovo testo presentato dal Governo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do nuovamente lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel nuovo testo presentato dal Governo :

« Le disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, sono estese agli impiegati locali assunti dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dopo il 4 giugno 1944, tra i cittadini italiani residenti all'estero, provenienti dall'emigrazione politica patriottica, in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta, anche se posteriormente licenziati per compiuti limiti di età, purchè abbiano compiuto o compiano dieci anni di

servizio utile ai fini della pensione, compreso il servizio non di ruolo, da riscattare ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 giugno 1956, n. 775. Il periodo di servizio maturato, agli effetti del trattamento di quiescenza da tali impiegati all'atto del loro collocamento a riposo per limiti di età viene considerato equivalente, se inferiore, a 20 anni di servizio pensionabile.

Gli impiegati interessati dovranno, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Ministero degli affari esteri, chiedendo la cennata estensione di cui al comma precedente.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sui capitoli 7 e 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari